

Provincia di



Alessandria

# **COMUNE DI CASSANO SPINOLA**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**2018 – 2020**

## **NOTA INTEGRATIVA**

## PREMESSA

La presente “**nota Integrativa**”, quale allegato al Bilancio di Previsione 2018-2020, è redatta, ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D. lgs 118/2001 e dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

Dall'esercizio 2016 è entrato a regime, per gli Enti territoriali che non hanno partecipato alla fase di sperimentazione, la riforma contabile (contabilità armonizzata) ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha comportato, l'adozione degli schemi di bilancio armonizzato autorizzatorio, per un arco temporale pari al triennio con anche la previsione di cassa relativamente al il primo anno, sebbene in modo graduale, avvalendosi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 30.07.2015, della facoltà concessa ai piccoli Comuni fino ai 5000 abitanti di rinviare:

- al 2017 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato;
- al 2018 l'adozione del bilancio consolidato.

A partire dall'esercizio 2017 si impone, quindi, la contestuale attuazione del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Con successiva deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 27 in data 30.04.2018, è stata rinviata al 2018 l'applicazione dei principi della contabilità economico – patrimoniale.

La “**nota Integrativa**” riveste un ruolo di particolare importanza, dovendo:

- contenere le informazioni necessarie in merito ai criteri seguiti dall'Ente per la predisposizione delle previsioni di bilancio;
- e approfondire l'analisi sulla natura delle voci di entrata, nonché della relativa destinazione in termini di spesa;

al fine di rendere comprensibile ai cittadini e a terzi il bilancio, stante il livello di estrema sintesi del bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese.

Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie.

Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati.

L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa.

## TEMPI E MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (8 DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e dell'approvazione del Bilancio.

L'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e le note di aggiornamento del Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questi presentati all'organo consigliere unitamente agli

allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno, per l'approvazione, secondo le relative modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità. Il termine per l'approvazione del bilancio 2018-2020, è stato differito con Decreto del Ministro dell'interno al 28.02.2018 e successivamente al 31.03.2018 con Decreto del 9 febbraio 2018 e con esso anche l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino a tale data.

Ai sensi del disposto dell'art. 125 del TUEL e dell'art. 12. (Disposizioni contabili) 1° comma, della legge regionale del 5.04.2017, n. 4, di istituzione del Comune di Cassano Spinola, risultante da fusione, approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno, ovvero entro il 30.06.2018.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE PREVISIONI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI, E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

La formulazione delle previsioni del bilancio 2018-2020, è avvenuta, attenendosi ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, delineato dalla legge di stabilità 2018 (legge 205/2017), dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio prendendo a riferimento l'andamento amministrativo riferito alle annualità precedenti dei Comuni estinti e agli impegni programmatici assunti dalle precedenti Amministrazioni, della gestione Commissariale svolta fino al giorno dell'insediamento ( 11.06.2018), integrata per quanto possibile, della progettualità di ciò che quest'Amministrazione ha in animo di realizzare nel triennio considerato, oltre che delle proposte dei capigruppo consiliari, salvo aggiustamenti nel corso dell'esercizio 2018 e anni successivi, non potendo avere contezza della reale situazione economico finanziaria dell'ente e delle spese dei servizi e funzioni dell'ente, stante la brevità dei tempi per l'approvazione del bilancio per quest'Amministrazione insediatasi il giorno 11.06.2018, a seguito delle elezioni amministrative del 10.06.2018, con relativa convalida con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20.06.2018.

Le previsioni prese a base per il triennio considerato, sono il risultato della sommatoria delle previsioni assestate anno 2017 degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana.

Di seguito vengono illustrati i criteri di formulazione delle previsioni di entrate e di spesa relative al triennio.

#### **ENTRATE**

La previsione dell'entrata è stata effettuata tenendo conto della politica fiscale dell'ente, particolarmente interessata dalla legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), che ha confermato anche per quest'anno:

- il blocco degli aumenti delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali, con conseguente sospensione, per i rispettivi anni dell'efficacia delle delibere che prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto al livello di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, fatta eccezione per la tassa rifiuti (TARI), le cui tariffe saranno stabilite dal Consiglio Comunale a copertura totale delle spese risultanti dal piano finanziario redatto dall'ufficio finanziario;
- la possibilità, per i comuni che hanno deliberato gli incrementi delle aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016) con espressa

deliberazione del consiglio comunale per il periodo precedente, possono continuare a mantenere la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2017 e 2018”.

- il comma 37 a) della citata legge 205/2017 prevede che, per l'anno 2018, la sospensione non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

I tributi a livello locale, costituiscono per i piccoli Comuni, privi di servizi produttivi, l'entrata di massimo rilievo, su cui si basano le possibili scelte programmatiche dell'Amministrazione. A seguito dell'azzeramento dei trasferimenti correnti dello Stato, con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, da oltre un quinquennio, ogni anno è sempre più difficile e insostenibile far quadrare conti e bilanci per effetto, altresì, dei continui tagli operati alle risorse proprie degli enti, mediante prelievi dell'IMU e costringendo ad aumentare sempre di più la pressione fiscale, ad oggi troppo alta, soprattutto in riferimento alle disagiate condizioni economiche in cui versano i cittadini, in conseguenza dell'imperversare della crisi socio-economica a livello nazionale e non solo, riducendo il ruolo dell'ente ad esattore dello Stato, non potendo offrire in cambio un aumento o miglioramento dei servizi, non rimanendo nelle casse del Comune nulla.

I principali tributi locali sono rappresentati da:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (**IMU**)
- TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (**TASI**) - sospesa dal 2016, il cui gettito è garantito come trasferimento dallo Stato
- TASSA SUI RIFIUTI (**TARI**)

Altre entrate di rilievo sono:

- L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
- IL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE .

Con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 10.03.2018, è stato deliberato di mantenere per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge di bilancio 2018, **diversificate e invariate** le tariffe, aliquote e detrazioni, dei tributi comunali vigenti nell'anno 2017, per ciascuno dei territori degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, interessati dalla fusione ed estinti con l'istituzione del nuovo Comune di Cassano Spinola.

Pertanto, alla luce della legge di stabilità 2018, mantenendo immutate le aliquote dei tributi, le previsioni tributarie rispecchiano, in larghe linee, il volume di risorse complessivamente previsto nel pluriennale 2017-2019, della sommatoria dei due Comuni oggetto della fusione, sebbene si confidi in un trend positivo per il futuro, mediante il miglioramento e potenziamento dell'attività di gestione ordinaria e accertativa delle entrate, velocizzano i controlli delle varie posizioni contributive, avvalendosi di Ditte specializzate soprattutto per la fondamentale attività di recupero del credito e conseguenti azioni di riscossione coattiva. Il 2018 si configura un anno fondamentale per l'avvio di azioni volte al recupero dell'evasione tributaria, sia per un principio di equità che di necessaria garanzia degli incassi onde evitare disequilibri di bilancio ed eventuale dissesto di bilancio su lungo termine, in conseguenza di continui disallineamenti tra le previsioni di entrate e gli introiti.

Passando all'analisi delle risorse derivanti dai principali tributi comunali, sulla base delle aliquote rimaste invariate rispetto al 2015, ad eccezione per la TARI, si registrano per il triennio 2018-2020 le seguenti previsioni:

## **Imposta Municipale propria (IMU)**

Previsione 2017	Accertamento 2017	Riscosso al 31.12.2017	Previsione		
			2018	2019	2020
447.000,00	432.605,95	419.266,80	395.000,00	380.000,00	380.000,00

La stima del relativo gettito è quantificata in € 440.000,00

La previsione del bilancio 2018 comprende anche entrate per € 18.450,00 relative all'accertamento e riscossione coattiva IMU anni 2014 e 2015, frutto delle proiezioni fornite dalla Ditta incaricata DMC Servizi di Moncalieri.

## **Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI)**

La legge di stabilità 2018 ha confermato anche per il 2018 l'esonero della TASI, ed il rimborso ai Comuni mediante trasferimento dello Stato al Fondo di Solidarietà Comunale del relativo mancato gettito.

A seguito della conferma dell'esonero della TASI, introdotto con la legge di stabilità 2016, il mancato gettito del tributo previsto, per il 2018, nell'importo di € 157.773,04, come da comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, anche sulla base dell'accertato introito, confluito nel fondo di solidarietà comunale.

## **Tributo sui rifiuti (TARI)**

Per quanto concerne la TARI, deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, risultanti dal Piano finanziario, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

E' possibile inserire, tra i costi, con lo stesso criterio temporale, la quota non riscossa o non esigibile del tributo stesso rispetto alle previsioni entro i successivi tre esercizi, in modo da assicurare il pareggio costante, tra i costi di gestione del servizio rifiuti e l'ammontare del tributo.

Va sottolineato come il pareggio previsto in sede di previsione per l'anno 2017, non risulta garantito in sede di consuntivo, per rilevati scostamenti tra quanto accertamento e incassi registrati ad oggi, pari ad € 67.017,50;

Il che ha comportato, la necessità di inserire tra i costi previsti nel Piano finanziario, redatto dal Responsabile dell'Area Finanziaria, la cui previsione di spesa totale è di €. 370.000,00, una percentuale del 10% per l'anno 2018, del mancato gettito anno 2017.

A titolo di garanzia della copertura totale dei costi del servizio, è previsto, altresì, nel bilancio esercizio 2018, il fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, nella misura del 100% della media degli scostamenti, pari ad € 41.400,00 ad incremento della quota di avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2017 di € 105.600,00.

Pertanto, in conseguenza della maggiorazione dei costi, rispetto al 2017, sarà necessario rideterminare, in aumento, le tariffe vigenti, comportanti, necessariamente, un introito a copertura totale della spesa.

Come sopra enunciato si rende necessario, al fine del contenimento o abbattimento delle tariffe, oltre che per un principio di equità, potenziare e velocizzare l'attività di recupero coattivo dei tributi locali.

## **Addizionale comunale IRPEF**

Il gettito comunale IRPEF, previsto per l'anno 2018 è di € 200.200,00 e per i successivi anni 2019 - 2020 di € 196.000,00 e € 192.000,00 rispettivamente, mediante l'applicazione, dell'aliquota massima dello 0,8 per mille per l'ex Comune di Cassano Spinola, con esonero dei redditi fino ad € 11.000,00, e l'aliquota dello 0,5 per mille per l'ex Comune di Gavazzana, senza esoneri, che ha comportato per l'anno 2017 la sommatoria dell'accertamento di € 206.044,02 su una previsione di € 206.500,00.

## **Fondo di Solidarietà comunale**

Le risorse del Fondo di solidarietà, previste per l'anno 2018, nell'importo di € 218.300,00, a fronte di € 234.245,00 del 2017 sono state desunte dal tabulato del M.I. per il calcolo del FSC pubblicato sul sito istituzionale.

Nel fondo è confluito:

- il prelievo IMU, dell'importo di € 99.681,06, pari alla percentuale del 22,43%, versato all'Agenzia dell'Entrata nell'anno 2014;
- la quota compensativa relativa alle risorse statali a ristoro del mancato gettito dei tributo TASI abolito, per ristoro di agevolazioni IMU per comodato d'uso ed IMU terreni;

Cambiano, nel calcolo del Fondo, i criteri utilizzati per distribuire la quota perequativa sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard:

- 40% per l'anno 2017, 55% per l'anno 2018, il 70% per l'anno 2019, l'85%, per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. La L.232/2016 legge di bilancio 2017 prevede un correttivo nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 % o inferiore a - 8 % rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, il correttivo è finalizzato a limitare le predette variazioni.

## **SPESA**

Analogamente la previsione di spesa, si è fondata:

- **per la parte corrente,**

partendo dalle spese sostenute negli esercizi precedenti, obbligatorie e ricorrenti, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, nonché delle nuove o maggiori spese conseguenti al fabbisogno dell'ente, per il perseguimento egli obiettivi strategici e operativi e per il funzionamento dei servizi, sulla base delle richieste dei Responsabili e nell'ambito, naturalmente, delle risorse del bilancio, per il principio dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto, altresì, di quelle derivanti dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, introdotta dal nuovo sistema contabile ( D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i).

A livello complessivo, la spesa corrente ammonta ad € 1.935.474,93 per l'esercizio 2018, a fronte della spesa prevista in assestamento 2017 di € 1.862.145,38, ad € 1.719.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 ed € 1.715.000,00 per il 2020.

Particolare attenzione, è riservata alla costituzione e rappresentazione a regime del "**fondo pluriennale vincolato**", nonché gli accantonamenti per "**rischi e spese potenziali**", per il "**fondo crediti di dubbia esigibilità**" e per "**il fondo perdite reiterate negli organismi partecipati**". Il nuovo principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, prevede, infatti, l'obbligatorietà di inserire in bilancio degli accantonamenti per passività potenziali (fondo spese e rischi) e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Nell'ambito della nuova contabilità armonizzata uno strumento del tutto nuovo, peculiare e fondamentale è certamente costituito dal "**fondo pluriennale vincolato**", essenziale per garantire l'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e conseguentemente del criterio dell'esigibilità.

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate, uno per la parte corrente e uno per la parte investimenti, per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente.

Nelle spese il F.P.V. è previsto per ogni missione e programma, sia per la parte corrente che per la parte investimenti, ed è costituito da due quote distinte:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata,
- le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio del triennio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; **questa fattispecie è quella prevista nel bilancio di previsione 2018-2020**, sfalsata di un anno tra spesa (anno n) ed entrata (anno n+1). ed è desumibile dal cronoprogramma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Nella tabella sottostante è illustrata la previsione iniziale del Fondo Pluriennale Vincolato distinto in parte corrente e parte investimenti, del bilancio di previsione 2018-2020, desunta dall'accertamento dei residui al 31/12/2017, di cui alle delibere del Commissario con i poteri della Giunta n. 25 e n. 26 del 30.04.2018:

	2018	2019	2020
F.P.V entrate corrente	0	0	0
F.P.V entrate in c/capitale	26.650,00	0	0
F.P.V. spese correnti	6.570,17	0	0
F.P.V spese in c/capitale	34.325,07	0	0

## ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ (FCDE)

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno:

- al 70 per cento nel 2017

- all'85 per cento nel 2018
- al 100% dal 2019

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità ha preso in esame le seguenti poste di entrata stanziate in bilancio:

- TARI
- Acquedotto comunale
- Proventi illuminazione votiva
- Sanzioni del Codice della Strada
- Recupero evasione IMU
- Proventi concessioni edilizie

Con l'allegato alla presente relazione, si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei FCDE iscritti a Bilancio, nella misura del 100% a titolo cautelativo.

## **ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO**

### **FONDO DI RISERVA**

Anche il nuovo ordinamento conferma la necessità di iscrizione del fondo di riserva ordinario (articolo 166 del Tuel) *che recita:*"

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza previste in bilancio

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva",

gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo

Le previsione di bilancio del Fondo di riserva per l'anno 2018, è di € 8.000,00 pari al 0,41% della spesa corrente, stessa percentuale è stata applicata anche per i successivi esercizi.

#### **FONDO RISCHI PER MAGGIORI SPESE LEGATE A CONTENZIOSO**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) -nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese, in attesa degli esiti del giudizio, è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tale proposito l'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Stante la mancanza di contenziosi in corso, non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento a ciò finalizzato.

#### **FONDO PER INDENNITA' DI FINE MANDATO**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 4 118/2011 e smi -punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di € 360,00.

In quanto fondo, non sarà possibile impegnare, tale risorsa, ma dovrà essere eliminato in sede di riaccertamento ordinario, determinando in tal senso, un'economia di bilancio e confluirà nel risultato di amministrazione

#### **FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI**

Il principio contabile punto 5.2 invita gli enti, a titolo prudenziale in attesa del nuovo contratto nazionale, a stanziare in bilancio, adeguate risorse non impegnabili che refluiranno nell'avanzo vincolato.

Non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento nell'apposito Fondo, avendo previsto una previsione della spesa del personale di cui agli appositi capitoli una maggiorazione dell'1% a ciò finalizzato.

I rinnovi contrattuali devono essere impegnati e imputati nell'esercizio in cui è firmato il contratto nazionale, salvo che questo non ne preveda un'esigibilità differita.

#### **FONDO A COPERTURA PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona una somma in misura proporzionale alla quota di partecipazione, del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Non risultando, dai dati resi disponibili dalle Società, alcun disavanzo, il fondo è stato costituito per un importo minimo di € 1.000,00.

- **per la parte in conto capitale**, le spese attengono:
  - alle opere di importo pari o superiori a 100.000,00 di cui al programma delle opere pubbliche relativo al triennio 2018 - 2020, riportato nella seguente tabella, che riproduce la programmazione:

- **dell'originario Comune di Cassano Spinola**, inserito nella Sezione operativa del relativo DUP, approvato con deliberazione Consiglio comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola n.22 del 29.07.2017, modificato ed integrato con Deliberazione del Commissario, con i poteri del Consiglio comunale n. 12 del 7.06.2018, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera b) del Decreto delle Infrastrutture e dei trasporti 16.01.2018, n. 14, recante "Procedure e schemi tipo per la redazione e pubblicazione del Programma triennale dei lavori pubblici...omissis", come da relative schede allegata alla Deliberazione medesima, e pubblicate all'albo pretorio e sul sito del Comune per 30 gg, consecutivi, per l'inserimento dei lavori di adeguamento sismico al complesso scolastico, al fine di presentare la domanda di richiesta di finanziamento di cui all'avviso pubblico regionale approvato con determinazione dirigenziale n. 376 del 9/5/2018;

- **dell'originario Comune di Gavazzana**, di cui DUP definitivo 2017-2019 approvato con Deliberazione del Commissario n.3 del 3.04.2017;

DENOMINAZIONE LAVORI	2018	2019	2020
Risagomatura e ripristino deflusso Rio Predazzo e costruzione nuovo Ponte sulla ex S.S. 35 dei Giovi	270.000,00	935.000,00	935.000,00
Sistemazione idrogeologica del Rio Garigliano	60.000,00	235.000,00	0,00
Lavori urgenti di consolidamento e messa in sicurezza del versante retrostante gli edifici di Via Arzani	70.000,00	265.000,00	0,00
Lavori adeguamento sismico al complesso scolastico	1.130.000,00	0,00	0,00

- **alle spese di investimento**, individuate nella tabella sotto riportata, distinte per fonti di finanziamento e per annualità:

Denominazione	Finanziamento	2018	2019	2020
Acquisto mobili per sistemaz. uffici comunali	Oneri Urbanizzazione	8.000,00	0	0
Acquisto motocarro	Entrate correnti	20.000,00	0	0
Lavori sistemazione impianti sportivi	Entrate correnti	15.000,00	0	0
Realizzazione marciapiedi Via Circonvallazione	Oneri Urbanizzazione	25.000,00	0	0
Lavori ripristini stradali	Contributo Regione € 26.650,00	34.325,07	50.000,00	30.000,00
	F.P.V. € 7.675,07			
Lavori interv.to ripristino strada a monte Via Garigliano	Copertura assicurativa € 25.000,00	41.000,00		
	Entrate correnti € 16.000,00			
Potenziamento pubblica illuminazione	Oneri Urbanizzazione	6.000,00		
Manutenzione straordinaria patrimonio	Entrate correnti € 34.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	Oneri Urbanizzazione € 16.000,00			
Interventi riqualificazione centro abitato	Entrate correnti € 35.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00
	Contr.oneri att. comm. € 15.000,00			

La possibilità di effettuare spese in conto capitale è fortemente influenzata dalla capacità di reperimento di risorse, sempre più ridotta, a causa della riduzione dei trasferimenti dall'alto ed una limitata autonomia finanziaria, oltre all'obbligo del pareggio di bilancio che ha sostituito il patto di stabilità, consistente nell'obbligo del conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, senza poter computare in entrata l'avanzo di amministrazione e le accensioni di prestiti. con forte contrazione degli investimenti, limitando le relative spese, finanziate con avanzo di amministrazione o con ricorso all'indebitamento, ad un importo non superiore al differenziale positivo risultante dalla differenza tra le entrate e spese finali complessive.

## **ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 E RELATIVO UTILIZZO**

Richiamata la Legge Regionale. 05.04.2017, n. 4, con cui è stato istituito il nuovo Comune denominato "Cassano Spinola", derivante dalla fusione dei Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, a far data dal 01.01.2018, con sede legale presso la sede dell'originario Comune di Cassano Spinola ed in particolare:

- l'art.3 (Eventi successivi alla fusione), comma 1, che dispone: *"Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola, gli organi di revisione contabile in carica nei Comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Cassano Spinola le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario comune di Cassano Spinola"*.

- l'art.12 (Disposizioni contabili), comma 1, lettera c) che dispone: *" ai sensi del quale il Comune di Cassano Spinola approva il Rendiconto di Bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del Patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali"*;

L'art.187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.";

Per l'anno 2017, pertanto sono stati approvati due rendiconti, uno per l'estinto Comune di Cassano Spinola e l'altro per l'estinto Comune di Gavazzana, dei quali di riportano di seguito i relativi prospetti dei due risultati di amministrazione.

**CONTO DEL BILANCIO 2017**  
(ex COMUNE DI CASSANO SPINOLA)

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2017			44.937,63
Riscossioni	543.995,80	3.319.463,26	3.863.459,06
Pagamenti	733.885,80	3.174.510,89	3.908.396,69
Fondo di cassa al 31.12.2017			0,00
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2017			0,00
Differenza			0,00
Residui attivi	301.571,81	610.008,52	911.580,33
Residui passivi	86.379,62	705.355,47	791.735,09
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			6.570,17
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale			7.675,07
Risultato di amministrazione al 31.12.2017 (A)			105.600,00
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2017			129.600,00
Totale parte accantonata (B)			129.600,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (fondo accantonamento fine mandato Sindaco)			1.512,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
Totale parte vincolata (C)			1.512,00
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			- 25.512,00

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. l'accantonamento per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

**CONTO DEL BILANCIO 2017**  
(ex COMUNE DI GAVAZZANA)

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2017			32.805,06
Riscossioni	70.721,57	176.993,85	247.715,42
Pagamenti	58.809,50	200.433,19	259.242,69
Fondo di cassa al 31.12.2017			21.277,79
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2017			0,00
Differenza			21.277,79
Residui attivi	36.491,46	31.850,55	68.342,01
Residui passivi	25.678,76	31.227,03	56.905,79
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale			0,00
Risultato di amministrazione al 31.12.2016 (A)			32.714,01
Composizione del risultato di amministrazione			
Parte accantonata			
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31.12.2016			5.200,00
Totale parte accantonata (B)			5.200,00
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti			0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli da specificare			0,00
Totale parte vincolata (C)			0,00
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti (D)			0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			27.514,01

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3).

**ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.**

**EQUILIBRI E PAREGGIO DI BILANCIO**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018 - 2020 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

**Il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La seguente tabella evidenzia il conseguito equilibrio complessivo della gestione 2018 - 2020.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO				
ENTRATA	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
	Competenza	Cassa		
Avanzo di amministrazione	0,00	0	0	0
Fondo Pluriennale Vincolato	14.245,24	0	0	0
Titolo 1	1.257.150,00	1.724.888,79	1.229.000,00	1.215.000,00
Titolo 2	362.150,00	382.685,81	272.850,00	272.850,00
Titolo 3	541.604,76	992.640,54	478.150,00	477.150,00
Titolo 4	1.651.650,00	1.701.288,54	1.480.000,00	975.000,00
Titolo 5	0	0	0	0
Titolo 6	0	0	0	0
Titolo 7	1.523.200,00	1.523.200,00	1.300.000,00	1.200.000,00
Titolo 9	400.000,00	411.094,93	400.000,00	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.735.798,71</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>

SPESA	Previsione 2018		Previsione 2019	Previsione 2020
	Competenza	Cassa		
Titolo 1	1.935.474,93	2.470.122,83	1.719.000,00	1.715.000,00
Titolo 2	1.779.325,07	1.906.299,41	1.625.000,00	1.105.000,00
Titolo 3	0	0	0	0
Titolo 4	112.000,00	112.000,00	116.000,00	120.000,00
Titolo 5	1.523.200,00	1.684.177,85	1.300.000,00	1.200.000,00
Titolo 7	400.000,00	422.704,40	400.000,00	400.000,00
<b>Totale</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>6.595.304,49</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>4.540.000,00</b>

**Il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente presenta una maggiore entrata rispetto alla spesa di **€ 120.000,00** come dimostrato dalla tabella sotto riportata, destinata al finanziamento di spese di investimento.

**Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

L'equilibrio della situazione in conto capitale è garantito mediante l'utilizzo di maggiori entrate correnti per **€ 120.000,00**, come dimostrato dalla tabella.

Gli equilibri parziali	2017	2018	2019	2020
Risultato del Bilancio corrente (Entrate correnti - Spese correnti)	65.799,00	120.000,00	145.000,00	130.000,00
Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro) (Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)	- 65.799,00	- 120.000,00	- 145.000,00	- 130.000,00
Risultato del Bilancio investimenti (Entrate investimenti - Spese investimenti)	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato del Bilancio movimenti di fondi (Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo complessivo (Entrate - Spese)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, tra cui i Comuni, devono conseguire gli equilibri di bilancio, in sede di programmazione e di gestione, ovvero *un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali.*

La concreta portata di questo nuovo "vincolo" di finanza va vista alla luce dei principi contabili che regolano il riformato sistema di contabilità ed in particolare per gli effetti che producono sulla programmazione e sulla gestione.

In quest'ottica diventano essenziali le valutazioni in termini di attendibilità delle entrate previste in bilancio, corrette secondo i criteri della reale esigibilità (costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità) nonché la ponderata allocazione delle risorse, rispettosa dei vincoli imposti soprattutto ai fini della revisione della spesa.

Compiti che il TUEL ha presidiato con le attribuzioni ex art. 153 di coordinamento e gestione dell'attività finanziaria al responsabile del servizio finanziario, cui concorrono, su un piano di pari responsabilità, per i rispettivi profili di competenza, i responsabili di Aree.

Come per gli esercizi 2016 e 2017, (comma 711 della legge di stabilità 2016) anche nel 2018 con la legge di stabilità 2018, nel meccanismo per la determinazione del saldo la legge si contempla che nelle entrate e nelle spese finali, in termini di competenza, è computato il "fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa", al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio il "fondo pluriennale vincolato" facilita, il rispetto degli equilibri ed aumenta la capacità di spesa, soprattutto sul versante degli investimenti.

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un **fondo di cassa finale non negativo.**

Le norme appena richiamate contengono due aspetti di particolare rilievo dei quali occorre tenere conto ai fini della costruzione del pareggio

Il primo è rappresentato dal nuovo criterio di identificazione del risultato di amministrazione alla luce di quanto dispongono gli artt. 42, comma 1, d.lgs. n. 118/2011 e 187, comma 1, TUEL. In particolare, secondo quest'ultima disposizione, nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente risulta in disavanzo di amministrazione. In sostanza, laddove prima della riforma contabile si distingueva tra risultato contabile di amministrazione e disavanzo effettivo, integrato proprio dall'insufficienza del risultato a coprire le quote vincolate, ora si parla tout court di disavanzo e del conseguente obbligo di rientro, ai sensi degli artt. 42, comma 12, d.lgs. n. 118/2011 e 188 del TUEL. Risultato di amministrazione che, ai sensi dell'art. 186, comma 1, (e art. 42 cit), non comprende il "fondo pluriennale vincolato", alimentato in larga misura dalle fonti di finanziamento delle spese di investimento che, come recitano gli artt. 56, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e 183, comma 3, TUEL, qualora relative a lavori pubblici e prenotate (la cui gara sia stata formalmente indetta), concorrono alla determinazione del "fondo pluriennale vincolato" e non del risultato di amministrazione, nei termini previsti dal principio contabile. Fatto questo da cui consegue un ridimensionamento della consistenza dell'eventuale avanzo nel quale non c'è più la quota vincolata e impegnata per la spesa di investimento.

Il secondo aspetto, e cioè la necessità di garantire il fondo di cassa non negativo, costituisce un effetto consequenziale del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, nel senso che, laddove sia garantita coerenza tra la programmazione, previsione e la gestione del bilancio, non può che conseguire un ordinato flusso di cassa. In particolare, sul fronte della spesa assumono importanza le prescrizioni contenute negli artt. 56, comma 6, d.lgs. n. 118/2011 e 183, comma 8, del TUEL, che impongono ai responsabili della spesa, che adottano provvedimenti che comportano l'assunzione di impegni, di accertare la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, sul fronte dell'entrata, assume una rilevanza ben più significativa, quindi la capacità di riscossione, fattore determinante per realizzare la capacità di spesa riconosciuta all'Ente.

Alla luce di quanto sopra, il bilancio di previsione 2018 - 2020, garantisce il pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate risulta uguale al totale delle spese, nonché gli equilibri di bilancio, ovvero **un saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, come dimostrato dal prospetto allegato di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

### LA SITUAZIONE DI CASSA

Nella nuova formulazione degli artt. 40, D.Lgs. n. 118/2011 e 162, comma 6, TUEL, il pareggio complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo e del recupero del disavanzo di amministrazione, deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Il Comune di Cassano Spinola, da anni, ha enormi difficoltà in merito alla situazione di cassa, con conseguente necessità di ricorso all'anticipazione di tesoreria, come si evince anche dalla previsione stanziata a bilancio. Situazione aggravata, negli ultimi anni, anche dalla crisi economica che rende sempre più difficoltosa la riscossione dei tributi e dalla difficoltà nel recupero dei crediti.

Nell'obiettivo del perseguimento del pareggio di cassa tale previsione potrà essere suscettibile di variazioni, anche notevoli, in corso d'anno, anche in virtù delle misure adottate al fine dell'accelerazione della riscossione coattiva dei crediti pregressi, nonché in considerazione dell'attenzione che sarà prestata alla connessa gestione dei flussi di cassa, soprattutto delle poste più rilevanti.

## **LE PREVISIONI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2018 (2019 - 2020)**

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019 - 2020 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

### **CONCLUSIONI**

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.

Si è tenuto conto del bilancio 2017 – 2019 dei due Comuni estinti, con gli aggiustamenti necessari sulla base delle nuove esigenze del nuovo Comune di Cassano Spinola.

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Domenica La Pepa

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Andrea Campi